

CIRCOLARE N° 22 DEL 25/10/2024

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

IL REGIME PREMIALE CONNESSO A INCASSI E PAGAMENTI TRACCIATI	
<p>Tutti i titolari di partita Iva (lavoratori autonomi, professionisti e società) che utilizzano esclusivamente mezzi elettronici per documentare le operazioni attive e passive e i relativi incassi e pagamenti hanno diritto alla riduzione di due anni dei termini di accertamento. In particolare, per accedere al regime premiale è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentare tutte le operazioni effettuate mediante fattura elettronica o corrispettivi trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate; • Garantire la tracciabilità di tutti gli incassi e i pagamenti di importo superiore a 500,00 Euro. <p>Per quanto riguarda quest’ultimo requisito, specifichiamo che la tracciabilità è garantita se si utilizza uno dei seguenti strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonifico bancario o postale; • Carta di credito; • Assegno bancario, circolare o postale; • Ricevuta bancaria; • Mav. <p>Per attestare la sussistenza dei requisiti richiesti ed avere quindi diritto all’agevolazione, è necessario barrare un’apposita casella presente nel modello REDDITI (PF, SP o SC).</p>	
DECRETO ANTICIPI PUBBLICATO IN GU	
<p>Nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2024, n. 246, è stato pubblicato il Decreto-legge del 19 ottobre 2024, n. 155 (decreto “Anticipi”) contenente “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”.</p> <p>L’articolo 7 riguarda il concordato preventivo biennale e il ravvedimento speciale e prevede che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da CoVid-19; • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’art. 9-bis, comma 6, lettera a), del DL 24 aprile 2017, n. 50. 	<p>D.L. n. 155 del 19.10.2024 (G.U. n. 246 del 19.10.2024)</p> <p>Concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale</p>

<p>Per le annualità in cui sussistono le circostanze menzionate, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%; • l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui sopra, l'aliquota del 12,5%; • la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%; • l'imposta sostitutiva dell'IRAP è determinata applicando, all'incremento di cui sopra l'aliquota del 3,9%. <p>Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP sono diminuite del 30%.</p> <p>L'articolo 8 contiene modifiche al credito d'imposta ZES. Viene previsto che, mediante la comunicazione integrativa, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.</p>	<p>Credito d'imposta ZES</p>
ERRORE MATERIALE NEL MODELLO F24 CON COMPENSAZIONE: AMMESSA LA CORREZIONE	
<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 ottobre 2024, n. 27332, ha statuito che è emendabile l'errore materiale commesso nel modello F24 contenente un credito d'imposta in compensazione consistente nell'aver indicato un codice tributo errato per tale credito. Di talché la successiva rettifica del modello da parte del contribuente rileva ai fini dell'annullamento dell'avviso di recupero di un credito di imposta che non ha tenuto conto dell'errore emendato.</p> <p>La vicenda riguardava un contribuente che aveva commesso un errore materiale sull'indicazione del codice tributo in sede di compilazione del modello F24, compensando quindi erroneamente il credito di imposta per incremento dell'occupazione in luogo del credito IVA emergente dalla dichiarazione.</p> <p>Il contribuente, quindi, riceveva un avviso di recupero di un credito di imposta in quanto l'Ufficio riteneva indebitamente utilizzato il credito per incremento dell'occupazione.</p> <p>La Corte di Cassazione ha innanzitutto ricordato il principio secondo il quale le dichiarazioni del contribuente ai fini fiscali non hanno natura di atto negoziale e dispositivo, ma recano una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Pertanto, i giudici di legittimità hanno concluso che questo errore (e la sua successiva correzione) si pone a monte della valutazione relativa alla dedotta compensazione indebita e incide – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello – sulla decisione della controversia. In sostanza, l'errore materiale del contribuente nel modello F24 relativo al codice tributo successivamente rettificato, determina un errore emendabile rilevante ai fini dell'annullamento dell'avviso di recupero del credito di imposta.</p>	<p>Corte di Cassazione sentenza n. 27322 del 22.10.2024</p>
IMPOSTA DI REGISTRO SULLA CAPARRA: RIMBORSATA SE IL PRELIMINARE È RISOLTO DI COMUNE ACCORDO	
<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27093, depositata il 18 ottobre 2024, ha statuito che l'imposta di registro versata sulla caparra, corrisposta alla stipula del contratto</p>	<p>Corte di Cassazione sentenza n. 27093</p>

<p>preliminare, deve essere rimborsata se il compromesso viene risolto consensualmente dalle parti, che si accordano per la restituzione della somma.</p> <p>Nel caso in esame, alla stipula del contratto preliminare di compravendita, era stata corrisposta un'importante somma a titolo di caparra confirmatoria, sulla quale, in sede di registrazione del contratto preliminare, veniva corrisposta l'imposta di registro dello 0,5%, come previsto dalla nota all'articolo 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986. Successivamente, però, le parti si accordavano per sciogliere, di comune accordo, il contratto preliminare e in questo contesto stabilivano la "restituzione integrale della caparra".</p> <p>Di conseguenza, il promissario acquirente, che aveva versato l'imposta di registro sulla caparra, ne chiedeva il rimborso all'Agenzia delle Entrate che negava la restituzione, sostenendo che l'articolo 10 della Tariffa consente di dedurre l'imposta di registro pagata al preliminare solo sull'imposta pagata al definitivo, che nel caso di specie non era mai stato stipulato.</p> <p>I giudici di legittimità hanno accolto la richiesta dell'istante evidenziando che l'articolo 10 nel disciplinare le modalità di applicazione dell'imposta di registro al preliminare sancisce: (i) da un lato, l'applicazione dell'imposta di registro fissa ai preliminari "di ogni specie"; (ii) dall'altro il pagamento dell'imposta proporzionale su caparre e acconti. L'imposta fissa sul preliminare è dovuta in ogni caso, e resta definitivamente incamerata dalle Entrate anche in assenza di contratto definitivo, in ragione della natura di imposta d'atto del registro.</p> <p>Lo stesso non vale per l'imposta su caparre e acconti, che assume la peculiare ed eccezionale funzione di "anticipazione" di quanto dovuto al definitivo. In base a questo principio, quindi, la Corte sancisce che sussiste il diritto al rimborso dell'imposta di registro pagata al momento del preliminare se il contratto definitivo non viene stipulato, posto che la tassazione della caparra ha ragione di esistere solo nei limiti della tassazione del definitivo. Tale principio risulta ineccepibile nei casi in cui (come quello in esame) la caparra non svolge la propria funzione, ma venga restituita a seguito alla risoluzione consensuale del contratto (in quanto si configura indebito oggettivo) mentre potrebbe essere oggetto di ulteriore esame nel caso in cui venisse incamerata in ragione dell'inadempimento, posto che, in quel caso, si realizzerebbe la sua effettiva funzione e natura.</p>	
SPLIT PAYMENT: PUBBLICATI GLI ELENCHI PER IL 2025	
<p>Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato gli elenchi per l'anno 2025 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). Gli elenchi sono aggiornati al 17 ottobre 2024. I soggetti interessati potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, fornendo idonea documentazione a supporto.</p>	

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani